

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

FINALIZZATO AL SUBENTRO DI ARES SARDEGNA NELLA TITOLARITÀ DEI CONTRATTI DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI STIPULATI DALL'ARNAS G. BROTTU PER LA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA IN LOGICA MAGAZZINO UNICO HUB DEL FARMACO – CENTRALIZZATO PRESSO ARES SARDEGNA (Det. RAS n. 431 prot. n. 5443 del 28/06/2023).

TRA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE – REGIONE SARDEGNA (IN SEGUITO ARES SARDEGNA)

E

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTTU (IN SEGUITO ARNAS G. BROTTU)

PREMESSO

- che l'assetto organizzativo delineato in forza della nuova legge di riforma del Servizio Sanitario della Sardegna prevede, tra l'altro, per gli Enti Sanitari della Regione, la gestione dei contratti di fornitura dei beni sanitari in logica magazzino unico HUB del Farmaco, centralizzato presso Ares Sardegna;
- in particolare, Ares Sardegna, ai sensi della L.R. n. 24 del 20/09/2020 e ss.mm.ii. (da ultimo L.R. n. 8/2025) e della DGR della Sardegna n. 2/9 del 17/01/2023, svolge il ruolo di Centrale di Committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto degli Enti Sanitari della Regione Sardegna, mentre il recepimento dei contratti è in capo a ciascuno dei predetti Enti per le quote di rispettiva competenza, tranne i contratti delegati nella stipula e nell'esecuzione ad Ares Sardegna in quanto rientranti tra le funzioni centralizzate, come nel caso dei Farmaci e Dispositivi Medici che siano indicati, secondo la regolamentazione attinente a specifica gara o ad indirizzi regionali, come di pertinenza del magazzino unico centralizzato HUB del Farmaco;
- che con la DGR della Sardegna n. 2/9 del 17/01/2023 è stata delineata la "gestione del ciclo passivo del procurement dei beni farmaceutici e sanitari del magazzino farmaceutico – modello a tendere verso HUB del Farmaco" che regola la fase transitoria sino alla messa a regime dell'assetto definitivo;
- che, pertanto, Ares Sardegna ha recepito le gare di Farmaci e Dispositivi Medici per gli Enti coinvolti, ovvero, inizialmente, solo per le Aziende Socio-sanitarie Locali (in seguito ASL);
- che, con Determina di aggiudicazione di specifica gara d'appalto della Centrale Regionale di Committenza (in seguito CRC) della Regione Sardegna n. 431 del 28/06/2023, è stato attivato il progetto regionale del HUB unico del Farmaco centralizzato presso Ares Sardegna (Area Nord – ASL Sassari, ASL Gallura, AOU Sassari; Area Centrale – ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, AREUS; Area Sud – ASL Medio Campidano, ASL Sulcis Iglesiente, ASL Cagliari, AOU Cagliari, ARNAS G. Brotzu);
- che in tale contesto è necessario provvedere al subentro ex lege di Ares Sardegna in tutti i contratti di Farmaci e Dispositivi Medici, di cui al precedente paragrafo quattro, discendenti dalle predette procedure di gara anche per l'ARNAS G. Brotzu, avendo riguardo anche ai principi enunciati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dalle recenti indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC) che regolamentano le modifiche ai contratti di appalto in corso di esecuzione (Comunicato del Presidente 8/11/2023 – Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito all'ammissibilità delle modifiche soggettive del contratto);

- che il percorso è stato condiviso anche attraverso interlocuzioni con l'ANAC;
- che in esito alle predette interlocuzioni, attraverso una procedura condivisa e coordinata da ANAC, è prevista la presa in carico massiva sulla piattaforma informatica dedicata dei Codici identificativi di Gara da parte dei Responsabili Unici di Progetto subentranti, onde garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e consentire il regolare assolvimento del debito informativo nei confronti della suddetta Autorità, con trasferimento massivo dei CIG.

DATO ATTO CHE il presente costituisce un accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna (in seguito SSR), senza oneri aggiuntivi per lo stesso, finalizzato a perseguire attività di interesse comune in una logica sinergica e collaborativa.

VISTA la convergenza di interesse pubblico tra le attività delle Parti, pur nella diversità delle rispettive missioni istituzionali.

DATO ATTO CHE, pertanto, con il presente accordo si definisce l'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità.

VISTI

- l'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. 229/1999
- la L.R. n. 24/2020 e ss.mm.ii. (da ultimo L.R. 8/2025)
- la D.G.R. della Sardegna n. 2/9 del 17/01/2023
- la Det. RAS n. 431 prot. n. 5443 del 28/06/2023 (Determina di aggiudicazione)
- la Nota CRC n. 11073 del 27/12/2023 (Comunicazione ad ARES sull'attivazione della Convenzione)
- la Del. DG ARES n. 10 del 02/01/2024 (Recepimento della Convenzione)
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 209 del 31/12/2024)

Quanto esposto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo, pertanto:

SI CONVIENE

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo di collaborazione tra l'ARNAS G. Brotzu e Ares Sardegna trova fondamento nella riorganizzazione e nel trasferimento di funzioni tra gli Enti del SSR della Regione Sardegna e disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/1990, il subentro di Ares Sardegna nella titolarità di contratti di Farmaci e Dispositivi Medici stipulati dall'ARNAS G. Brotzu, per la gestione della fase esecutiva in logica magazzino unico regionale HUB del Farmaco – centralizzato presso Ares Sardegna, secondo la regolamentazione attinente a specifica gara o ad indirizzi regionali.

ART. 2 COMPITI E RESPONSABILITA'

ARNAS G. BROTZU

La titolarità dei contratti oggetto del presente Accordo permane in capo all'ARNAS G. Brotzu, che ha stipulato i contratti, sino alla data di cessione degli stessi.

Restano in capo all'ARNAS G. Brotzu tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi, tecnico-contabili, oltre alle responsabilità conseguenti antecedenti la data di cessione del contratto.

ARES SARDEGNA

Dalla data successiva alla cessione dei contratti di cui agli elenchi appresso indicati, Ares Sardegna assicura la continuità dell'esecuzione dell'appalto, a tutela dell'interesse pubblico e nel rispetto di quello dei Fornitori/Operatori Economici, garantendo tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi, tecnico-contabili, oltre alle responsabilità conseguenti per le quote residue pertinenti a ciascun contratto ceduto.

I contratti oggetto di subentro nella titolarità saranno specificamente indicati in appositi elenchi concordati tra le Parti, che Ares Sardegna invierà formalmente all'ARNAS G. Brotzu, una volta definiti gli accordi in merito tra le rispettive strutture competenti delle due Aziende, con successive comunicazioni su modello uniforme condiviso.

A partire dalla data successiva alla cessione dei contratti, Ares Sardegna gestisce l'intera fase del ciclo passivo in logica magazzino unico HUB del Farmaco, mediante la SC HUB del farmaco e HTA.

Al riguardo, si procederà con la presa in carico dei contratti registrati sul Sistema Informativo Sanitario Regionale SISaR già recepiti dai RUP dell'ARNAS G. Brotzu per consentirne la gestione in Ares Sardegna, ambiente AREAS – AMC nella logica dell'HUB del Farmaco, per poter garantire l'approvvigionamento alle Strutture dell'ARNAS G. Brotzu destinatarie delle forniture.

Ares Sardegna individua un Responsabile Esecuzione Contratto (in seguito RES) all'interno del proprio Dipartimento Acquisti, quale interlocutore unico del RUP. Lo stesso curerà e governerà l'esecuzione del contratto sotto il profilo giuridico-amministrativo di concerto con i Direttori dell'Esecuzione del Contratto (in seguito DEC) che saranno individuati all'interno della SC HUB del Farmaco e HTA di Ares Sardegna.

GESTIONE DEL CICLO PASSIVO DALLA DATA SUCCESSIVA ALLA CESSIONE DEI CONTRATTI

Gli ordinativi di fornitura vengono emessi dalla SC HUB del Farmaco e HTA di Ares Sardegna al Fornitore/Operatore Economico.

Il Fornitore/Operatore Economico consegna la merce presso il magazzino unico regionale HUB del Farmaco – centralizzato presso Ares Sardegna.

Le fatture elettroniche saranno inviate dal Fornitore/Operatore Economico ad Ares Sardegna.

La liquidazione e il pagamento delle fatture saranno disposti dalla SC HUB del Farmaco e HTA di concerto con il Dipartimento Acquisti e il Dipartimento Giuridico Economico di Ares Sardegna.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il RUP dell'ARNAS G. Brotzu mantiene l'obbligo di tracciare i flussi finanziari collegati all'utilizzo dei CIG, da rendicontare periodicamente all'ANAC per gli ordinativi emessi sino alla data di cessione del contratto.

Dalla data successiva alla cessione del contratto tutti gli adempimenti suddetti passano in capo al subentrante RUP di Ares Sardegna per le quote residue di ciascun contratto ceduto, come risultante dalla relativa comunicazione dell'apposito elenco, preventivamente concordato tra le parti, secondo quanto sopra esposto.

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo avrà decorrenza dalla data di presa in carico da parte di Ares Sardegna dei contratti ceduti per le quote residue e cesserà alla scadenza naturale degli stessi. Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale di note fra le Parti, accettate integralmente da ognuna di esse.

ART. 4 COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI

Ares Sardegna provvederà a comunicare a mezzo PEC ai Fornitori/Operatori Economici interessati il suo subentro nella titolarità dei contratti di Farmaci e Dispositivi Medici stipulati con l'ARNAS G. Brotzu.

Inoltre, provvederà a comunicare le nuove modalità per la ricezione degli ordinativi di fornitura, la consegna presso il magazzino unico regionale HUB del Farmaco – centralizzato presso Ares Sardegna e la fatturazione elettronica.

ART. 5 STIPULA, IMPOSTE E TASSE

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione attraverso firma digitale. L'atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ART. 6 NORMA FINALE E CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni del Codice Civile.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto, anche avvalendosi di un collegio arbitrale irrituale composto da tre componenti di cui due indicati da ciascuna amministrazione e il terzo individuato congiuntamente dalle Parti.

La decisione presa dal collegio costituirà negozio giuridico vincolante tra le amministrazioni coinvolte.

ART. 7 RECESSO

Le Parti possono recedere dal contratto nel caso in cui intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

ART. 8 CODICE COMPORTAMENTO

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

IL DIRETTORE GENERALE ARES SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE ARNAS G. BROTZU
